



Firenze, data del protocollo

Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Regionale Toscana

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: R.d.O n. 1968991

Con riferimento alla richiesta d'offerta in oggetto, si riepilogano i seguenti dati della procedura di gara:
“Capitolo 7325 PG 01 - acquisto di una fresa da neve con motore ausiliario”.

Procedura negoziata di cui all'art.36 comma 2 lett. B) D.lgs. 50/2016

Importo totale a base d'asta: euro 88.000,00 iva esclusa;

CIG: 75089662C5

Criterio di aggiudicazione al “minor prezzo” (art. 95 comma 4 D.Lgs 50/2016);

Gli operatori economici invitati alla procedura sono stati selezionati tra quelli aderenti alla Categoria MePa “Veicoli, accessori e parti di ricambio – Accessori attrezzature e parti di ricambio per veicoli”.

Il Responsabile del Procedimento, a norma dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016, è il Dott. Ing. P.D. Giancarlo Cuglietta

Il presente disciplinare, allegato alla R.d.O. n. 1968991 di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla relativa procedura, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara
- b) Specifiche Tecniche
- c) Patto di Integrità
- d) Modello per la tracciabilità dei flussi finanziari
- e) DGUE

1) Elenco requisiti

Ai fini dell'ammissione alla presente procedura di gara, gli operatori economici dovranno essere in possesso:

- dell'adesione alla Categoria MePa “Veicoli, accessori e parti di ricambio – Accessori attrezzature e parti di ricambio per veicoli”;
- dei requisiti generali di moralità (motivi di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n.50/2016).

2) Documenti da allegare alla R.d.O.

Ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 50/2016 e alle Linee Guida emesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decreto n. 3 del 18/07/2016, è obbligatorio, per l'operatore economico partecipante, allegare:

- il Documento di Gara Unico Europeo, ai fini dell'autocertificazione dei requisiti di cui al punto 1) del presente disciplinare di gara;
- i documenti amministrativi elencati al punto 2.3) del presente disciplinare di gara.
- l'offerta economica come specificato al punto 2.4) del presente disciplinare di gara.

2.1) D.G.U.E.

Ai fini di autodichiarare il possesso dei requisiti di carattere generale *ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016* l'operatore economico deve compilare e trasmettere in via telematica il Documento di Gara Unico Europeo, il cui modello è allegato alla R.d.O..

In sede di presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comma 9, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

2.3) Documenti da inserire nella "Busta amministrativa"

- Specifiche tecniche sottoscritte e timbrate dal legale rappresentate dell'impresa per presa visione (i documenti potranno essere sottoscritti anche in formato digitale senza l'apposizione del timbro).
- Disciplinare di gara sottoscritto e timbrato dal legale rappresentate dell'impresa per presa visione (il documento potrà essere sottoscritto anche in formato digitale senza l'apposizione del timbro).
- Documento di Gara Unico Europeo compilato e sottoscritto dal dichiarante.
- Copia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante
- Codice PASSOE rilasciato dall'A.N.AC, ottenuto dal concorrente all'atto della registrazione al servizio AVCPASS indicando il CIG attribuito alla gara.

2.3.1) Soccorso istruttorio

In sede di presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comma 9, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

2.4) Offerta economica

Il valore economico dell'offerta dovrà essere inserito in conformità alle indicazioni presenti nella R.d.O.

Le offerte riguardanti la fornitura oggetto della R.d.O dovranno essere pienamente conformi alle specifiche tecniche allegate.

I termini di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa sono riportati nell'apposita comunicazione elaborata dal sistema "AcquistinretePa", inviata agli operatori economici invitati alla procedura della presente R.d.O.

La presentazione dell'offerta non costituisce obbligo di stipula del contratto di acquisto di cui all'oggetto, da parte di questa Amministrazione.

- 3) L'operatore economico offerente dovrà altresì costituire, ai sensi dell'art.93 del D.Lgs 50/2016, una garanzia fidejussoria provvisoria del 2% dell'importo a base d'asta (IVA esclusa).

Qualora l'impresa sia in possesso della certificazione di Sistema di Qualità conforme alle norme europee, della serie UNI CEE 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme Europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, potrà usufruire del beneficio che la garanzia fidejussoria sia ridotta del 50% (Determinazione n. 7/2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture) e dovrà far tenere allo scrivente copia della certificazione stessa. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Il suddetto deposito potrà essere effettuato mediante fideiussione bancaria oppure mediante polizza fidejussoria prevista dalla Legge 10/6/1982, n. 348, da imprese di assicurazione elencate nel Decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato in data 18/3/1983 e successive modifiche o integrazioni. La polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria, sottoscritta con firme autenticate da notaio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 (*rectius*: art. 104), qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'originale del documento attestante la costituzione della garanzia, dovrà pervenire a questa stazione appaltante, entro i termini di presentazione dell'offerta, all'indirizzo:

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA TOSCANA Via Marsilio Ficino, 13 c.a.p. 50132 Firenze.

4) AVCPASS

Ai sensi dell'art.216 comma 13 del D.Lgs 50/2016, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2 del D.Lgs 50/2016, questa Amministrazione utilizzerà la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC, per i controlli riferiti alle dichiarazioni rese in sede di presentazione del Documento di Gara Unico Europeo.

Tale controllo avverrà attraverso il Codice PASSOE rilasciato dall'A.N.A.C. ottenuto dal concorrente all'atto della registrazione al servizio AVCPASS indicando il CIG attribuito alla gara, codice che deve essere trasmesso ai sensi del punto 2.3) del presente disciplinare di gara.

5) Aggiudicazione

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta pervenuta. Questa stazione appaltante si avvarrà, altresì, della facoltà non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

6) Stipula del contratto

La stipula del contratto:

- sarà perfezionata, ai sensi dell'art.36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, al buon esito della verifica, nei confronti dell'aggiudicatario, dei requisiti autodichiarati di cui agli artt. 80 e 83 del Dlgs 50/2016;
- non sarà sottoposta, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. B) del D.Lgs 50/2016, al termine dilatorio di cui al medesimo art. 32 comma 9;
- sarà perfezionata, a pena di nullità, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, in modalità elettronica mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente dai rappresentanti legali delle parti.

7) Penali

In caso di ritardo della consegna della fornitura, imputabile all'impresa aggiudicataria della R.d.O, salvo forza maggiore o caso fortuito, verranno applicate le penali previste nello specifico Bando MePa (per ogni giorno solare di ritardo, penale dell'uno per mille del corrispettivo della fornitura oggetto della R.d.O., con un massimo del dieci per cento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno). Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del dieci per cento dell'importo del contratto, il Punto Ordinante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

8) Tracciabilità dei flussi finanziari

In applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n°136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n° 217 (che ha convertito il decreto legge 12 novembre 2010, n° 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il codice identificativo di gara. L'inadempimento dell'Impresa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

L'Impresa assume l'obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al contratto e di comunicare, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di accensione del conto corrente dedicato o dello strumento alternativo di incasso o di pagamento, gli estremi identificativi di tali conti, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Nel caso di conti correnti già esistenti, l'Impresa assume l'obbligo di comunicare, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla loro prima utilizzazione per operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi di tali conti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. L'inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporterà, ai sensi del citato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e s.m.i., fatta salva la clausola risolutiva espressa suindicata, la conseguenziale informazione alla Prefettura competente per territorio, nella fattispecie la Prefettura di Roma. Le fatture emesse per le prestazioni in dipendenza del contratto devono essere accompagnate dalla dichiarazione dell'Impresa, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, contenente l'assicurazione del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e la consapevolezza che l'inosservanza di detti obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della citata legge 13 agosto 2010, n° 136 e s.m.i..

A tal fine questa Stazione Appaltante allega il modello dei Tracciabilità dei flussi finanziari.

9) Pagamenti

Il pagamento delle fatture relative ai lavori/servizi/forniture oggetto del contratto stipulato a seguito della presente R.d.O, sarà effettuato, previa trasmissione dei dati necessari all'acquisizione del documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.), entro i termini stabiliti nell'ex art.4 D.Lgs.

r.231/2002, così come modificato dall'art.1 del D.lgs. 192/2012. Ai sensi dell'ex art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 192/2012, al comma 4, i termini di pagamento di cui al comma 2 sono raddoppiati qualora ciò "sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini non possono essere superiori ai 60 giorni", nello specifico allorché sia prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto (Comma 6). In caso di ritardato pagamento saranno riconosciuti gli interessi legali di mora di cui all'ex art. 5 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 192/2012.

10) Riepilogo normativa riferita ad altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale di cui alla parte terza lettera "d" del Documento di Gara Unico Europeo (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001):

- Sussistenza, a carico dell'operatore economico, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice); Applicazione, in carico all'operatore economico della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);
- Iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);
- Violazione, da parte dell'operatore economico, del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h);
- Violazione, da parte dell'operatore economico, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);
- Omissione di denuncia all'autorità giudiziaria, da parte dell'operatore economico, di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l);
- Caso specifico in cui l'operatore economico offerente, si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m);
- Caso specifico in cui l'operatore economico si trovi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (*pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

IL DIRETTORE REGIONALE
LUPICA

(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)

50132 Firenze - Via Marsilio Ficino, 13
Centralino ☎ 055 55251
e-mail ✉ dir.toscana@vigilfuoco.it
PEC ✉ dir.toscana@cert.vigilfuoco.it